



COMUNE DI CORNUDA  
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO**  
**PER**  
**LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **4** del **20/04/2017**

**SOMMARIO**

- Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ
- Art. 2 - QUADRO DEGLI INTERVENTI
- Art. 3 - FORME DI INTERVENTO
- Art. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI
- Art. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI
- Art. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
- Art. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
- Art. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO
- Art. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
- Art. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO
- Art. 12 - SPONSORIZZAZIONI
- Art. 13 - RENDICONTAZIONE
- Art. 14 - CONTROLLI
- Art. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE
- Art. 16 - ALBO DEI BENEFICIARI
- Art. 17 - ORGANI DELLA TRASPARENZA
- Art. 18 - RESPONSABILITÀ
- Art. 19 - NORME FINALI
- Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

**Art. 1 – Principi e finalità**

1. Il Comune di Cornuda riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico e di tutela delle tradizioni locali.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383 del 7.12.2000, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

**Art. 2 - Quadro degli interventi**

1. Il Comune contribuisce economicamente ad attività e progetti svolte da libere associazioni, da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, che presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente e che rientrino nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, a favore della collettività.
2. Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche le società di cui all'art. 2247 del Codice Civile per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.

**Art. 3 - Forme di intervento**

Ogni forma d'intervento è subordinata a una valutazione da parte dell'Ente soprattutto in riferimento alle finalità, alla tipologia degli interventi e alle possibilità finanziarie dell'Ente.

L'Amministrazione interviene mediante:

**1. Contributo:**

- a) **Annuale:** erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti a carattere continuativo, così come previste dallo statuto associativo del soggetto organizzatore.
- b) **Straordinario:** erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti a carattere estemporaneo rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

**2. Vantaggio Economico:**

per vantaggio economico s'intende la fruizione di un bene di proprietà del Comune di Cornuda o della fornitura di un servizio senza corrispettivo.

In particolare si elencano le tipologie di vantaggi economici che il Comune può essere in grado di offrire:

- a) fornitura diretta di prestazioni e servizi, con riserva di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente. In tal caso il costo delle prestazioni e dei servizi, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, va a diminuire l'entità del contributo eventualmente concesso. L'adozione di convenzioni con associazioni per l'acquisto o la prestazione dell'interesse del Comune, deve rispettare il principio di concorrenza e trasparenza oltre a considerare la deliberazione ANAC del. 32 del 20/01/2016 avente ad oggetto: "Linee Guida per l'affidamento dei servizi al terzo settore e alle cooperative sociali";
- b) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale, concessione temporanea e momentanea di sedi ed impianti;

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

- c) concessione in uso momentaneo di locali e di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati, di proprietà comunale (previa corresponsione di eventuale tariffa e/o idonea cauzione in denaro);
- d) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;

### **3. Patrocinio:**

concessione dell'utilizzo del logo comunale quando l'iniziativa risponde a finalità pubbliche, d'interesse generale o statutarie ed è ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento.

### **Art. 4 - Materie escluse dall'ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai seguenti casi per i quali valgono le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) contributi che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, richiesti da associazioni e soggetti senza scopo di lucro la cui regolamentazione è stata definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

### **Art. 5 - Soggetti beneficiari**

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti nonché le libere forme associative, senza scopo di lucro, iscritte e non iscritte Albo Comunale dell'Associazioni e del Volontariato fermo restando che, il Comune considera l'iscrizione all'Albo Comunale dell'Associazioni e del Volontariato corsia preferenziale per la concessione di tutte le forme d'intervento regolamentate all'art. 3 del presente Regolamento;
- c) soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto;
- d) enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sociale e Onlus;
- e) enti pubblici o privati in caso di manifestazioni d'interesse nazionale o di elevato livello spettacolare;

#### **Sono esclusi:**

- a) soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolga o abbia svolto negli ultimi tre anni funzioni di dirigente o altra posizione organizzativa;
- b) soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
- c) categorie economiche che richiedono forme d'intervento che costituiscono sostegno economico a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

### **Art. 6 - Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio**

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio sono concessi ad attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", che presentano i seguenti criteri:
  - a) non sono in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale;
  - b) iniziativa significativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune e del suo territorio;
  - c) assenza di lucro;
  - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero dei potenziali fruitori;
  - e) localizzazione nel territorio comunale. Le iniziative svolte fuori dal territorio comunale, devono rientrare in un quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, della cultura, della storia, dell'arte e del suo territorio;
  - f) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base di precedenti attività.
2. In aggiunta ai criteri richiesti nel precedente comma ed in relazione anche al bando di cui al successivo articolo 7, si prevedono ulteriori criteri di valutazione da applicarsi annualmente o occasionalmente, e che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori d'intervento o delle attività ammesse a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici (art. 3, comma 2 e 3) per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
  - a) gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
  - b) le iniziative sono di particolare rilevanza e hanno caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e/o rivestono caratteristica d'iniziativa ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore dell'Amministrazione e l'unanime condivisione, e non presentano divisioni o rappresentazione di fazioni per il Comune stesso, e a condizione che sia presentata all'Amministrazione a consuntivo, un'apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché il rispetto dei criteri di cui al comma 1 del presente art.
4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

### **Art. 7 - Richiesta e concessione di contributi:**

I soggetti beneficiari di contributi annuali, non possono richiedere contributi straordinari per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con i contributi annuali e viceversa.

#### **1. Contributi Annuali.**

- a) Le risorse destinate alla concessione di contributi Annuali sono fissate annualmente nel bilancio-comunale.
- b) Ogni anno la Giunta Comunale individua gli ambiti d'intervento e/o i settori di attività, qui sotto elencati, per i quali è possibile presentare domanda di contributo:
  - Sportivi;
  - Culturali;
  - Artistici/Turistici;
  - Per attività ordinaria dell'associazione;
  - Per altri motivi individuati dalla Giunta Comunale.
- c) Modalità di erogazione dei contributi Annuali:

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

I contributi annuali possono essere concessi solo a favore delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, allegando il bilancio consultivo dell'anno precedente ed il programma attività per l'anno corrente qualora non siano già stati presentati in precedenza.

La concessione di contributi avviene tramite un bando, il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale, predisposto di comune accordo tra l'Ufficio Competente e l'Assessore di reparto.

Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio, presso la sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi" e via e-mail a tutti i presidenti delle associazioni iscritte all'Albo Comunale dell'Associazioni e del Volontariato.

Il bando dovrà contenere i criteri per l'attribuzione dei contributi annuali e la modulistica necessaria per fare la richiesta, i termini di scadenza della domanda e il termine massimo di liquidazione.

L'istruttoria dei contributi sarà seguita dall'Ufficio che si occupa dell'associazionismo che stilerà una graduatoria finale provvisoria che dovrà essere visionata dall'Assessore di Reparto e dalla Giunta Comunale. Solo in seguito alla rendicontazione il Responsabile del Servizio Competente, con apposita determinazione, liquiderà i soggetti ammessi alla graduatoria.

### **2. Contributi Straordinari.**

- a) E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1a, di prendere in considerazione domande di contributo straordinario per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche e in genere di terzi, d'iniziativa od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità.

L'iniziativa può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.

- b) Modalità di erogazione dei contributi Straordinari:

La domanda dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e la valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza di idonea documentazione, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Cornuda, ivi compreso la descrizione dell'iniziativa ed il preventivo di spese.

Ove la mancata o parziale presentazione, dei documenti necessari e/o motivazione adeguata e circostanziata da parte del soggetto richiedente, sussista anche a seguito della richiesta d'integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il contributo Straordinario è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Dirigente competente o nei casi dubbi individuato dal Sindaco.

L'organizzazione e lo smistamento delle richieste deve essere fatto dall'ufficio che si occupa dell'associazionismo.

La proposta deve evidenziare in modo chiaro e argomentato:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché l'esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

Solo in seguito alla rendicontazione il Responsabile del Servizio Competente, con apposita determinazione, liquiderà il contributo straordinario.

### **Art. 8 - Richiesta e concessione di vantaggi economici**

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Cornuda, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta d'integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il vantaggio economico è concesso con atto dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata del Dirigente competente e previo assenso scritto del Sindaco o dell'Assessore di reparto. L'atto dirigenziale deve evidenziare:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
  - b) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
5. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, ecc. o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili e i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati; di volta in volta dovrà essere constatata l'integrità dei beni restituiti. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni in denaro nonché i tempi di restituzione.

### **Art. 9 - Richiesta e concessione del patrocinio**

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Cornuda, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 7.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono le seguenti:
  - a) richiesta scritta da far pervenire al protocollo del comune;
  - b) informazione all'Assessore competente e al Sindaco dell'arrivo della domanda;
  - c) Istruttoria sarà a cura dell'Ufficio che si occupa dell'associazionismo che dovrà verificare l'oggetto della richiesta affinché non sia contrario ai fini istituzionali del comune, ai valori di solidarietà sociale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, alla promozione alla pratica dello sport, alla valorizzazione del turismo, alle politiche di assistenza e aiuto alle piccole medie imprese.
4. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco o dell'Assessore di reparto su istruttoria del responsabile dell'area.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

### **Art. 10 - Obblighi dei soggetti beneficiari**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme d'intervento conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
  - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
  - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
  - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
  - e) gli organizzatori devono impegnarsi a favorire la più ampia partecipazione delle persone disabili limitandone quanto più possibile gli impedimenti all'attività.
4. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
  5. La concessione delle forme d'intervento disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto previsto dalla normativa in vigore.
  6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

### **Art. 11 - Promozione e divulgazione delle forme di intervento**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Cornuda*" in occasione di concessione del solo patrocinio o "*con il contributo del Comune di Cornuda*" ove oltre alla concessione del patrocinio sia previsto anche un vantaggio economico e/o un contributo.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Cornuda per la preventiva visione e approvazione entro 48 ore.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Cornuda limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale e dal presente Regolamento.

### **Art. 12 – Sponsorizzazioni**

La sponsorizzazione non deve essere considerata allo stesso modo dei contributi in quanto il contributo è una forma di sostegno economico a persone fisiche o giuridiche private (associazioni) o pubbliche (comuni regione ecc.) mentre le sponsorizzazioni cosiddette "passive" sono elargizioni economiche con la "sola finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune" così da promuoverne l'immagine. Le sponsorizzazioni passive sono vietate dalla legge.

Non si configurano come sponsorizzazioni il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art 118 Cost. (deliberazioni della Sezione di Controllo per la Lombardia 89/2013 e 1075/2010).

In via puramente esemplificativa il divieto non opera nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli ecc) oppure a fronte di soggetti privati a tutela di soggetti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio. L'attività pertanto in via mediata svolta



## Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico, non deve essere considerata una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione Comunale.

### Art. 13 - Rendicontazione

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Cornuda, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
  - a) in caso di patrocinio e/o vantaggi economici per iniziative aventi scopo di lucro (art.6 comma 3) entro **120** giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
    - aa) documentazione attestante l'avvenuto versamento delle somme in beneficenza. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il **successivo anno**, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente per materia che ha curato l'istruttoria cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco e/o all'Assessore di reparto, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
    - ab) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), ove richiesta. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi **2** anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente per materia che ha curato l'istruttoria cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco e/o all'Assessore di reparto, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
  - b) in caso di contributo entro **120** giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
    - ba) relazione illustrativa dell'attività svolta;
    - bb) in caso di contributo annuale: copia del bilancio consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale;
    - bc) in caso di contributo straordinario: rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci d'entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La documentazione contabile presentata, allegata alla dichiarazione ai fini ritenuta IRES e modalità di pagamento, non dovrà avere per un importo inferiore al contributo richiesto. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. Il Dirigente competente per materia che ha curato l'istruttoria cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco e/o all'Assessore di reparto, nonché ai Dirigenti dell'Ente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa o qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa, il contributo è liquidato in proporzione.

Ai fini della liquidazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti.
3. Qualora il Comune di Cornuda risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.
4. Soggetti, con assenza scopo di lucro, non iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita dal Comune:
  - a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
  - b) copia del codice fiscale dell'ente e/o partita IVA;

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

- c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
- d) copia documento legale rappresentante;
- e) documentazione ai fini dell'assoggettamento alla ritenuta IRPEG.

### **Art. 14 - Controlli**

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Cornuda, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

### **Art. 15 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

Il Comune si obbliga ed incentiva la trasparenza amministrativa con il THE FREEDOM OF INFORMATION ACT ovvero del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 15/05/2016, n. 97.

### **Art. 16 - Albo dei beneficiari**

Ai sensi dell'art. 26 del vigente D.lgs. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. 97/2016 gli atti di concessione, sovvenzione, contributi, sussidi ed aiuti alle imprese devono essere pubblicati nella sezione del sito internet del Comune e denominata "Amministrazione Trasparente" da parte del Responsabile d'Area o dell'esecutore che concretamente inserisce il dato.

In caso di omissione e/o di ritardo ingiustificato della pubblicazione, il soggetto incaricato è passibile di responsabilità civile se dal mancato ritardo o omissione derivi un danno all'immagine dell'Amministrazione.

La pubblicazione preventiva dei provvedimenti di concessioni di contributi, sovvenzioni o altri oggetti analoghi ex art. 12 della legge 241/1990 e s.m.i determinano la pubblicità costitutiva del medesimo e solo da quale momento è da considerare legittimo il provvedimento di liquidazione del contributo e il suo mandato di pagamento.

### **Art. 17 – Organi della trasparenza**

1. Il Responsabile della Trasparenza è il Segretario Comunale che sovraintende agli obblighi di pubblicazione o trasmissione dei dati obbligatori per legge.
2. Tale potere si esplica nei confronti dei titolari di Posizione Organizzativa che sono i Referenti per l'Amministrazione e gli esecutori che sono i dipendenti che inseriscono i dati.
3. Gli obblighi di pubblicazione sono quelli che la legge impone di pubblicare all'albo pretorio online e ove disposto in Amministrazione Trasparente.

Elencazione esaustiva degli obblighi di pubblicazione si trovano nel Piano della Prevenzione, Anticorruzione e Trasparenza per gli anni 2017/2019.

### **Art. 18 - Responsabilità**

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme d'intervento di cui all'art. 3 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.

## **Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini**

2. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 19 - Norme finali**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento concessione contributi" approvato con deliberazione c.c. n.36 del 15.07.1991 e modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 28.04.1992.

### **Art. 20 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.